

N. 17

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PIZZINATO, AYALA, BARATELLA, BASSO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BONFIETTI, BRUNALE, BRUTTI Paolo, CALVI, CHIUSOLI, DI GIROLAMO, FLAMMIA, LONGHI, MACONI, MASCIONI, MONTALBANO, MONTINO, MURINEDDU, NIEDDU, PASCARELLA, PASQUINI, PIATTI, PILONI, STANISCI e VISERTA COSTANTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2001

Norme per la tutela e la promozione del telelavoro

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Definizione e regime
giuridico applicabile)*

1. Ai fini della presente legge, per telelavoro si intende il lavoro prestato in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da luogo diverso e distante rispetto alla residenza, sede, unità produttiva del datore di lavoro o del committente e, comunque, rispetto al luogo nel quale viene utilizzato dall’altro contraente. Tuttavia il lavoro, prestato da luogo di pertinenza anche parziale dello stesso soggetto che lo utilizza, si considera telelavoro, ricorrendone gli altri requisiti, soltanto quando quel luogo è destinato esclusivamente alla prestazione di telelavoro e, comunque, non costituisce unità produttiva autonoma.

2. Al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o per il contratto di qualsiasi altro tipo stipulato tra colui che lo presta e colui che lo utilizza. Sono fatte salve tuttavia deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro.

3. Al telelavoro, prestato dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalle fonti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e da ogni altra disposizione in materia. Sono fatte

salve, tuttavia, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonchè ogni altra disposizione in materia di telelavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Capo II

DIRITTI FONDAMENTALI DEL TELELAVORATORE

Art. 2.

(Diritti d'informazione)

1. I telelavoratori subordinati hanno diritto a ricevere le informazioni essenziali, che gli altri dipendenti possono acquisire direttamente, su circostanze rilevanti, relative all'impresa del proprio datore di lavoro.

2. Le materie, che formano oggetto del diritto di informazione di cui al comma 1, sono individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. In difetto del contratto collettivo di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 2, alla individuazione delle materie, che formano oggetto del diritto di informazione. La successiva stipulazione del contratto collettivo sostituisce, nell'ambito del proprio campo d'applicazione, il decreto ministeriale.

4. Le stesse fonti, di cui ai commi 2 e 3, stabiliscono altresì le condizioni per l'accesso ai diritti di informazione, in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.

5. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore per il telelavoratore, comunque stabilite.

Art. 3.

(Diritto alla socialità)

1. Il telelavoratore subordinato ha diritto al collegamento telematico interattivo o ad altre modalità di collegamento, nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, anche non strettamente inerenti alla prestazione lavorativa, con mittenti e destinatari determinati, allo scopo di ridurre il proprio isolamento.

2. Modalità, tempi, durata del collegamento, di cui al comma 1, mittenti e destinatari dei messaggi, condizioni per l'accesso al diritto alla socialità, in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, sono stabiliti dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2.

Art. 4.

(Estensione dei diritti a telelavoratori non subordinati)

1. I diritti di informazione e alla socialità, di cui agli articoli 2 e 3, possono essere estesi ai telelavoratori non subordinati dai contratti e accordi collettivi ad essi applicabili, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Sono fatte salve, tuttavia, le condizioni di maggior favore per gli stessi telelavoratori di cui al comma 1, comunque stabilite.

Capo III

DEROGHE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA GENERALE

Art. 5.

(Controllo a distanza)

1. Il divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica al controllo a distanza sull'attività del telelavoratore, quando il controllo stesso risulta coesistente alla prestazione dell'attività oppure indispensabile per la sicurezza del lavoro o per l'esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro. In quest'ultimo caso, tuttavia, il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza. L'esercizio del controllo a distanza, ai sensi del presente comma, dovrà comunque avvenire nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Fatta salva la deroga di cui al comma 1, al telelavoratore si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 6.

(Assemblea)

1. Il telelavoratore ha diritto a che siano predisposti dal datore di lavoro strumenti idonei, per la partecipazione in via telematica alla assemblea di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure poste in essere altre misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello della riunione non impedisca la partecipazione all'assemblea.

2. Le misure idonee all'esercizio del diritto di cui al comma 1 e le condizioni per l'accesso al diritto medesimo, in favore di chi presta telelavoro non in via esclusiva, sono stabilite dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati.

3. Fatta salva la deroga di cui ai commi 1 e 2, al telelavoratore si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 7.

(Diritto di affissione)

1. Il datore di lavoro, che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze, ha l'obbligo di predisporre strumenti idonei per l'esercizio in via telematica del diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure di porre in essere altre misure idonee a garantire che anche i telelavoratori possano agevolmente accedere alle affissioni.

2. Le misure idonee all'esercizio del diritto di cui al comma 1 e le condizioni per l'accesso al diritto medesimo, nel caso di telelavoro prestato soltanto in via non esclusiva alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, sono stabilite dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati.

3. Fatta salva la deroga di cui ai commi 1 e 2, ai telelavoratori si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 8.

(Esercizio in via telematica di altri diritti sindacali)

1. Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2 possono prevedere l'esercizio in via telematica di diritti sindacali, diversi da quelli di cui agli articoli 6 e 7, nel caso di datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze, stabilendone modalità di esercizio e condizioni per l'accesso al diritto.

Art. 9.

(Salute e sicurezza)

1. Ai telelavoratori si applicano le norme per la tutela della salute e per la sicurezza, previste per gli altri lavoratori in ragione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente tra le parti.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, adotta con proprio decreto un regolamento per l'attuazione delle norme di cui al comma 1, nel caso di telelavoro prestato dall'abitazione o da altro luogo nella disponibilità del telelavoratore. Nel predetto regolamento sono precisati, tra l'altro, gli obblighi dei diversi soggetti e, in particolare, quello del datore di lavoro a garantire l'idoneità del posto di lavoro, con la cooperazione del lavoratore, nonché le condizioni per l'esercizio del controllo dello stesso datore di lavoro, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del proprio dipendente e dei conviventi.

Art. 10.

(Telelavoro prestato dall'estero)

1. Ferma restando l'applicazione al telelavoro dell'articolo 6, comma 2, della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, relativo alla legge applicabile al contratto individuale di lavoro, il Governo, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne risulti l'opportunità, è delegato ad emanare, entro l'anno successivo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la utilizzazione in Italia di telelavoro prestato in forma subordinata dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea, attenendosi agli indirizzi dell'Unione europea nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione della disciplina nazionale con quella degli altri paesi dell'Unione europea, anche allo scopo di evitare il rischio di distorsione della concorrenza;

b) previsione che la utilizzazione in Italia di telelavoro prestato dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea é subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da concedere entro il termine più breve possibile, decorso il quale l'autorizzazione si intende concessa;

c) concessione dell'autorizzazione, di cui alla lettera b), subordinata alla garanzia del rispetto, nella prestazione del telelavoro dal territorio di paese straniero non appartenente all'Unione europea, dei diritti sociali fondamentali previsti da fonti internazionali;

d) possibilità di escludere l'autorizzazione preventiva, sentito il Ministro degli affari esteri, per il telelavoro prestato da paesi che abbiano ratificato ed osservino effettivamente le convenzioni internazionali che garantiscono i diritti sociali fondamentali, di cui alla lettera c);

e) sostegno, promozione ed incentivazione, per quanto possibile, nonché, in ogni caso, controllo dell'effettivo rispetto dei diritti sociali fondamentali nel caso concreto, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione o comunque del divieto di proseguire la utilizzazione del telelavoro;

f) previsione di sanzioni amministrative e, per le violazioni più gravi, di sanzioni penali, proporzionate al numero dei telelavoratori impiegati all'estero, alla durata ed alla quantità delle loro prestazioni utilizzate in Italia, salvo che il fatto costituisca un più grave reato;

g) destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie al finanziamento di misure di sostegno, promozione e incentivazione a favore del telelavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

Capo IV

SOSTEGNO AL SINDACATO E NORME SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 11.

(Computo dei telelavoratori)

1. I telelavoratori subordinati si computano, al pari degli altri lavoratori che prestano la propria opera nella medesima forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle altre norme la cui applicazione è subordinata al livello occupazionale, nonché ad ogni altro fine.

2. Ai fini di cui al comma 1, il telelavoratore si considera addetto all'unità produttiva alla quale prevalentemente inerisce la sua prestazione. Il datore di lavoro è comunque tenuto a fornire la relativa comunicazione all'interessato.

Art. 12.

(Norme sulla contrattazione collettiva per i telelavoratori subordinati)

1. Ai telelavoratori subordinati sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dei contratti collettivi applicabili agli altri lavoratori subordinati della medesima categoria, in difetto di contraria previsione degli stessi contratti.

2. L'applicazione a tutti i lavoratori dipendenti di trattamenti non inferiori, rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonché il rispetto dei diritti previsti agli articoli 2, 3, 6 e 7, è condizione necessaria per l'accesso del datore di lavoro a misure di sostegno, promozione ed incentivazione, e ad ogni altra iniziativa in favore del telelavoro.

Art. 13.

(Contratti e accordi collettivi per i telelavoratori non subordinati)

1. Ai telelavoratori non subordinati sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dei contratti e degli accordi collettivi che sono applicabili agli altri lavoratori non subordinati, in difetto di contraria previsione degli stessi contratti.

2. Contratti ed accordi collettivi, di cui al comma 1, possono estendere ai lavoratori non subordinati, ai quali sono applicabili, diritti e garanzie, comunque previsti in favore dei telelavoratori subordinati.

Capo V

MISURE DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE A FAVORE DEL TELELAVORO

Art. 14.

(Interventi di sostegno alle imprese ed incentivi all'occupazione in favore del telelavoro)

1. Ai telelavoratori si applicano, alle medesime condizioni, gli incentivi all'occupazione e gli interventi di sostegno che sono previsti in favore degli altri lavoratori, che prestano la propria opera nella stessa forma, e delle imprese che li occupano.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, a favore del telelavoro si applicano, altresì, interventi di sostegno alle imprese ed incentivi all'occupazione ulteriori, in funzione degli obiettivi seguenti:

a) creazione di nuovi posti in telelavoro, specie nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, ed in altre aree di crisi, individuate dalla disciplina dei singoli interventi;

b) trasferimento di posti in telelavoro nei territori e nelle aree di cui alla lettera a);

c) soluzione di problemi e difficoltà concernenti l'inserimento, l'integrazione o il mantenimento nel posto di lavoro dei soggetti portatori di *handicap* o di altri svantaggi, anche sociali, individuati dalla disciplina dei singoli interventi;

d) riduzione dell'inquinamento od altri obiettivi di tutela ambientale, in dipendenza del

significativo ridimensionamento degli spostamenti con mezzi di trasporto inquinanti, per raggiungere il posto di lavoro, della localizzazione diffusa delle prestazioni lavorative o, comunque, altrimenti correlati con il ricorso al telelavoro;

e) costruzione di telecentri, che consentano anche ad altre imprese di ricorrere al telelavoro, in particolare nei territori e nelle aree di cui alla lettera a);

f) formazione e sperimentazione in tema di telelavoro;

g) sostegno, promozione ed incentivazione del rispetto dei diritti sociali fondamentali, nel telelavoro prestatato dall'estero di cui all'articolo 10;

h) altri obiettivi occupazionali e sociali individuati dalla disciplina dei singoli interventi insieme ad eventuali criteri di priorità tra i diversi obiettivi.

3. Alla disciplina dei singoli interventi si provvede, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con regolamenti governativi, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dei relativi schemi. I regolamenti si conformano ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e a quelli di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Le misure previste nel presente articolo sono attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

5. È fatta salva, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione su iniziativa del Governo, qualora ne ravvisi l'opportunità, di una organizzazione amministrativa e di un Fondo per il telelavoro.

Art. 15.

(Misure per le comunicazioni dirette a favorire il telelavoro)

1. Il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, predisporre e presenta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano delle tariffe e di altre misure per le comunicazioni volte a favorire il telelavoro. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere sullo schema di piano entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Il piano definitivo viene adottato entro sessanta giorni dalla acquisizione dei pareri o dalla scadenza del termine fissato per esprimerli.

2. Il piano, di cui al comma 1, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Capo VI

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E FONDO PER IL TELELAVORO

Art. 16.

(Organizzazione amministrativa per il telelavoro)

1. Il Governo è delegato ad emanare, ove ne risulti l'opportunità ai sensi dell'articolo 14, comma 5, entro un anno dal termine ivi stabilito, uno o più decreti legislativi diretti ad istituire e disciplinare, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, l'organizzazione amministrativa per il telelavoro, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'organizzazione amministrativa per il telelavoro non è sostitutiva, ma integrativa di quella per il lavoro che, in difetto di contraria previsione, riguarda anche il telelavoro;

b) previsione dell'istituzione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di una Commissione nazionale per il telelavoro, composta di non più di sette membri di riconosciuta competenza specifica, che eleggono nel proprio ambito il Presidente, con funzioni di studio, ricerca, monitoraggio e consulenza in materia di telelavoro nonché di selezione dei progetti ai fini dell'ammissione alle misure di sostegno, promozione e incentivazione, di cui all'articolo 14;

c) previsione dell'istituzione di un osservatorio sul telelavoro e di altri servizi di supporto a disposizione della Commissione, di cui alla lettera b), per sostenerla nell'esercizio delle sue funzioni;

d) previsione dell'integrazione tra le funzioni della Commissione, di cui alla lettera b), e le politiche attive del lavoro;

e) contenimento dell'onere per la finanza pubblica entro i limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Sono fatte salve, tuttavia, le risorse integrative, eventualmente individuate dai decreti legislativi, nonché l'istituzione del Fondo per il telelavoro, di cui all'articolo 17.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

Art. 17.

(Fondo per il telelavoro)

1. Il Governo è delegato ad emanare, ove ne risulti l'opportunità ai sensi dell'articolo 14, comma 5, entro un anno dal termine ivi stabilito, un decreto legislativo diretto ad istituire e disciplinare, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, un Fondo per il telelavoro, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Fondo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) il Fondo è alimentato dai proventi delle sanzioni pecuniarie, per violazioni concernenti il telelavoro, da risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dai contributi dell'Unione europea destinati al finanziamento di iniziative in favore del telelavoro, nonché dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita alla lettera c);

c) per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa entro i limiti delle risorse disponibili

individuate dal decreto legislativo;

d) il Fondo è destinato al finanziamento delle misure di sostegno, promozione ed incentivazione nonché di ogni altra iniziativa in favore del telelavoro.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista al medesimo comma 1. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

Art. 18.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.